



OIC 18 *Ratei e Risconti* – Sintesi dei principali interventi

- La disciplina dei ratei e risconti è ampliata prevedendo ulteriori disposizioni sulle condizioni per la loro rilevazione in bilancio.
- La disciplina in merito alla realizzabilità/recuperabilità dei ratei e dei risconti pluriennali iscritti in precedenti esercizi è rivista, fornendo, in particolare, chiarimenti sulla rilevazione in bilancio delle rettifiche di valore.
- Si elimina la previsione di distinguere i ratei e risconti nello stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa.

È auspicabile che i commenti ricevuti:

- se riferiti ad aspetti trattati dal documento, includano un preciso riferimento al numero del relativo paragrafo;
- risultino chiaramente motivati;
- esprimano delle alternative rispetto ai trattamenti previsti nel documento.

Si invita a far pervenire eventuali osservazioni preferibilmente entro il **30 giugno 2012** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

PRINCIPI CONTABILI



RATEI E RISCOINTI

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il 30 giugno 2012 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.67766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

OIC 18 Ratei e risconti

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili (2010), l'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 18, allo scopo di renderne più agevole e coordinata la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.

INDICE

Finalità del principio	1
Ambito di applicazione	2-3
Definizioni	4-7
Classificazione	8-11
Requisiti per la rilevazione	12-14
Rilevazione iniziale	
– <i>Ratei attivi e passivi</i>	15-18
– <i>Risconti attivi e passivi</i>	19-21
Valutazione e rilevazioni successive	
– <i>Determinazione della quota di competenza</i>	22-26
– <i>Rilevazioni successive e recuperabilità del valore</i>	27-31
Disaggi e aggi su prestiti	32-36
Altre tipologie di ratei e risconti	37-38
Nota integrativa	39-41

Appendice A: I ratei e i risconti nella legislazione civilistica

Finalità del principio

1. Il principio contabile OIC 18 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per i ratei e i risconti. In particolare, il principio definisce la nozione di rateo e risconto e fornisce i criteri per la loro rilevazione, classificazione, valutazione nel bilancio d'esercizio nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Ambito di applicazione

2. Il presente principio è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile OIC disciplini una specifica tipologia di ratei e risconti, la società applica quel principio specifico nel rispetto dei principi generali contenuti in questo documento.

Le principali tipologie di ratei e risconti disciplinate in specifici principi sono:

- i ratei e i risconti derivanti da operazioni di locazione e compravendita con retrolocazione finanziaria (OIC 12);
- i ratei ed i risconti derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (OIC 12);
- i ratei e i risconti derivanti dalla contabilizzazione dei contributi pubblici (OIC 16);
- i ratei e i risconti derivanti da operazioni in valuta estera (OIC 26).

Il principio contabile si occupa anche della rilevazione in bilancio dei disaggi e aggi su prestiti, la cui disciplina completa è fornita nei principi contabili OIC 19 e OIC 20.

Definizioni

4. La rilevazione dei ratei e risconti è necessaria per assicurare il rispetto del principio della competenza in quelle operazioni che interessano un arco temporale di due o più esercizi consecutivi. L'entità dei ratei e dei risconti varia in ragione del tempo.
5. I ratei attivi misurano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. I ratei passivi misurano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. I ratei attivi e passivi sono assimilabili rispettivamente a crediti e debiti numerari.
6. I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
7. Per ratei e risconti pluriennali s'intendono i ratei e i risconti relativi a due o più esercizi consecutivi; ad esempio, il disaggio e aggio su prestiti obbligazionari e altri differenziali di prezzo relativi a operazioni di finanziamento, il maxicanone iniziale del leasing finanziario.

Classificazione

8. L'art. 2424 c.c. prevede che:
- i ratei e i risconti attivi siano rilevati nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce D, con separata indicazione del disaggio sui prestiti;
 - i ratei e i risconti passivi siano rilevati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce E, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti.
9. Per società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c., comma 2:
- la voce D dell'attivo (Ratei e risconti attivi) può essere ricompresa nella voce C.II dell'attivo (Crediti);
 - la voce E del passivo (Ratei e risconti passivi) può essere ricompresa nella voce D (Debiti).
- Nelle voci C.II dell'attivo e D del passivo sono separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
10. La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo o risconto trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico sottostante.
11. Se l'ammontare delle voci D) dell'attivo ed E) del passivo dello stato patrimoniale è apprezzabile, viene indicata la loro composizione nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'art. 2427, comma 1, n. 7.

Requisiti per la rilevazione

12. Il sesto comma dell'art. 2424 bis c.c. definisce i requisiti per l'iscrizione di un rateo od un risconto; si legge infatti: *“Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo”*.
13. Secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 2424 bis c.c., la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:
- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
 - il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
 - l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.
14. Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti, in quanto non vengono rispettate le condizioni sopraindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Ad esempio, crediti verso clienti e debiti verso fornitori per fatture da emettere e fatture da ricevere; interessi attivi e passivi, non ancora accreditati/addebitati, maturati a fine esercizio su depositi e conti correnti bancari o su crediti e debiti finanziari; debiti verso agenti e rappresentanti per provvigioni da corrispondere; debiti per utenze relative a periodi già scaduti alla data di bilancio le cui bollette sono emesse nell'esercizio successivo; crediti per premi da ricevere da fornitori.

Rilevazione iniziale

Ratei attivi e passivi

15. La rilevazione dei ratei attivi e passivi costituisce una scrittura di integrazione da effettuare alla data di riferimento del bilancio nell'ambito di quelle di assestamento. La rilevazione di un rateo è effettuata nei casi in cui il corrispettivo è contrattualmente dovuto in via posticipata rispetto alla prestazione. Pertanto, i ratei integrano i dati della contabilità in quanto consentono di imputare all'esercizio in chiusura quote di proventi o costi che avranno la loro manifestazione finanziaria negli esercizi successivi.
16. La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico.
17. Ad esempio se una società dà un bene a terzi in locazione il 1° novembre, pattuendo un canone da pagarsi in rate trimestrali posticipate, alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre) essa non ha incassato alcuna somma a titolo di canone, né ha iscritto in contabilità il credito riferito a tale canone; è tuttavia evidente che la rata trimestrale di canone con scadenza 31 gennaio è per due terzi di competenza dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Pertanto, il relativo rateo attivo è rilevato in tale misura, con contropartita i ricavi del conto economico.
18. I ratei attivi in quanto assimilabili a crediti sono rilevati al presumibile valore di realizzo secondo i criteri previsti nell'OIC 15, cui si rinvia. I ratei passivi in quanto assimilabili a debiti, sono iscritti al loro valore nominale applicando i criteri valutativi previsti per i debiti nell'OIC19, cui si rinvia.

Risconti attivi e passivi

19. La rilevazione dei risconti attivi e passivi costituisce una scrittura di rettifica da effettuare alla data di riferimento del bilancio nell'ambito di quelle di assestamento. La rilevazione di un risconto è effettuata nei casi in cui il corrispettivo è pagato (o rilevato) anticipatamente rispetto alla prestazione. Pertanto, i risconti rettificano i dati della contabilità mediante lo storno di costi già sostenuti ma di competenza di esercizi futuri (risconto attivo) o di proventi già percepiti (o rilevati) ma di competenza di esercizi futuri (risconto passivo).
20. La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un risconto trova collocazione a rettifica dei correlati proventi e costi già contabilizzati. La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato in modo che, nel conto economico, emerga la sola quota di competenza dell'esercizio.
21. Se una società stipula un contratto di assicurazione con decorrenza 1° luglio pagando anticipatamente il premio annuale, la metà di questo premio è di competenza del successivo esercizio; pertanto al 31 dicembre la società iscrive un risconto attivo, con contropartita le spese di assicurazione.

Valutazione e rilevazioni successive

Determinazione della quota di competenza

22. I ratei e i risconti si riferiscono a proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria. L'importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del provento o del costo, al fine di attribuire la quota parte di competenza all'esercizio in corso e di rinviare l'altra quota al successivo o ai successivi esercizi.
23. Rispetto alla più ampia durata temporale del contratto, il periodo di competenza viene individuato computando i giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da questa data fino al termine degli effetti medesimi. In sostanza, il «tempo» considerato per la determinazione dell'entità del rateo e/o del risconto da iscrivere per

competenza è normalmente di natura fisico-temporale (c.d. criterio del «tempo fisico»).

24. L'applicazione del criterio del tempo fisico ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l'addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti, uguali periodi (con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a cavallo di due esercizi consecutivi. Detto criterio si applica, ad esempio, per i prestiti obbligazionari con cedole semestrali, per i contratti di locazione con canoni semestrali, per i contratti assicurativi con premi annuali, nei casi in cui il periodo dei relativi addebiti, effettuati in via anticipata o posticipata, copra un lasso temporale a cavallo di due esercizi. In tutti questi casi, il parametro usualmente utilizzato per la determinazione dei ratei e dei risconti da rilevare per competenza, è funzione essenzialmente del tempo.
25. Tuttavia, il criterio del tempo fisico appare inadeguato nei casi in cui le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano contenuto economico costante nel tempo. Infatti, senza una valutazione strettamente economica delle prestazioni, tale da consentire una corretta ripartizione della componente di reddito (sia essa positiva o negativa) da iscrivere per competenza, l'applicazione del criterio del tempo fisico, potrebbe ledere il principio della correlazione costi e ricavi e dunque la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società.
26. E' pertanto necessario adottare il criterio del tempo economico nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all'esercizio non sia esattamente proporzionale al solo decorrere del tempo. Il concetto di tempo economico riflette i reali contenuti economici del fatto amministrativo, costituenti l'elemento essenziale per la ripartizione del valore imputabile a ciascun esercizio. L'utilizzo del criterio del tempo economico può riferirsi a limitati fatti gestionali: ad esempio, un contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato per una parte dell'anno (come nell'ipotesi di un'attività alberghiera stagionale) e il relativo pagamento del canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi.

Rilevazioni successive e recuperabilità del valore

27. Nel caso di ratei e risconti, in particolare per quelli pluriennali iscritti in precedenti esercizi, occorre verificare al termine di ciascun esercizio che le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Pertanto, occorre effettuare una nuova valutazione per aggiornare il saldo a fine esercizio. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell'eventuale realizzabilità/recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio.
28. Riguardo alla valutazione dei ratei attivi, ed in particolare per quelli pluriennali, trattandosi di crediti numerari, occorre aggiornare la valutazione secondo il presumibile valore di realizzo. Alcune circostanze che occorre considerare ai fini della stima di tale valore sono le eventuali perdite per inesigibilità o altre cause di minor realizzo. Se il valore di presumibile realizzo è inferiore al valore contabile del rateo attivo, la società rileva una perdita di valore nella voce B.10.d del conto economico in contropartita della riduzione del rateo attivo.
29. Per i ratei passivi, in quanto debiti numerari per la parte maturata, non vi è una vera e propria valutazione a fine esercizio, rimanendo esposti in bilancio (come regola generale) al valore nominale.
30. Per quanto riguarda la valutazione dei risconti attivi pluriennali è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B.10.d del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo.
31. I risconti passivi rappresentano proventi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono problemi di valutazione in sede di bilancio.

Disaggi e aggi

32. I disaggi e gli aggi costituiscono costi o proventi finanziari anticipati, derivanti dall'emissione di un prestito o altri titoli di debito a medio - lungo termine. I disaggi su prestiti originano dall'emissione al di sotto della pari. Gli aggi su prestiti originano dall'emissione al di sopra della pari.
33. Nel caso del prestito obbligazionario, il valore dei disaggi e degli aggi è determinato dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni emesse e il loro prezzo di emissione. In altre parole, per i disaggi si tratta di un mezzo per offrire obbligazioni ad un tasso d'interesse effettivo più favorevole a quello nominale. Nel caso invece degli aggi il tasso di interesse effettivo è inferiore a quello nominale.
34. L'iscrizione dei disaggi e degli aggi su prestiti (o altri titoli di debito), rispettivamente nelle voci D) dell'attivo (disaggio, sconto attivo) ed E) del passivo (aggio, sconto passivo), è prevista dall'art. 2424 che ne richiede la separata indicazione. Essi sono rilevati al netto delle quote di competenza imputate negli esercizi precedenti ed in quello al quale si riferisce il bilancio.
35. Il codice civile prevede all'art 2426, comma 1, numero 7 che "il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito". La quota in diminuzione rappresenta la ripartizione nel tempo del costo o del provento finanziario contabilizzato all'atto dell'accensione del debito. Per quanto riguarda l'aggio, la quota in diminuzione riduce l'entità degli interessi passivi sul prestito da imputare al conto economico dell'esercizio.
36. I disaggi e gli aggi su prestiti, nonché i relativi costi di emissione del prestito obbligazionario, sono differiti iscrivendoli rispettivamente tra i risconti attivi o i risconti passivi ed accreditati periodicamente secondo le modalità stabilite dal principio contabile OIC 19, cui si rinvia.

Altre tipologie di ratei e risconti

Plusvalenze derivanti da operazioni di vendita di beni e concomitante retrolocazione in leasing finanziario (leaseback)

37. Il realizzo di plusvalenze su operazioni di vendita e concomitante retrolocazione del bene in leasing finanziario (ossia le cosiddette operazioni di "Sale and leaseback") comporta, in ottemperanza al dettato dell'ultimo comma dell'art. 2425 bis c.c., l'iscrizione di dette plusvalenze tra i risconti passivi. L'imputazione graduale del risconto passivo nel conto economico avviene in base alla durata del contratto di leasing. Nei rari casi in cui emerga una minusvalenza dovuta ad un prezzo di vendita del bene retrolocato inferiore a quello di mercato alla data dell'operazione, la quale nel contempo sia compensata dal pagamento di canoni anch'essi inferiori a quelli di mercato, detta minusvalenza è iscritta tra i risconti attivi, e la sua imputazione nel conto economico avviene in proporzione ai canoni stessi. Entrambe le fattispecie sono disciplinate nell'OIC 12 a cui quale si rinvia.

Contributi pubblici

38. I contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, ove non si segua il metodo alternativo di portarli a riduzione del costo stesso, sono imputati al conto economico tra gli altri ricavi e proventi (voce A 5), e per la quota non di competenza (l'ammontare non correlato ai costi) sono rinviati agli esercizi successivi, attraverso l'iscrizione di un risconto passivo. Negli esercizi successivi, il risconto passivo è imputato a conto economico in proporzione alle quote di ammortamento della parte di costo coperta dal contributo medesimo. La tematica dei contributi pubblici è disciplinata esaustivamente nell'OIC 16 a cui si rinvia.

Nota integrativa

39. Con riferimento ai ratei e ai risconti, l'art. 2427, comma 1, richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:
- la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" quando il loro ammontare è apprezzabile (numero 7); per composizione si intende una distinzione, qualitativa e quantitativa, dei ratei e dei risconti all'interno delle due voci;
 - le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo e dell'attivo (numero 4);
 - i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1).
40. Ai sensi dell'art. 2423, comma 3, si considerano informazioni complementari da fornire nella nota integrativa:
- l'utilizzo del metodo del tempo economico per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la motivazione della scelta effettuata;
 - se significativa, la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l'esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni.
41. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'articolo 2435-*bis* c.c. al comma 5, prevede l'omissione delle informazioni richieste dal n. 7 dell'art. 2427 circa la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi".

Appendice A: I ratei e i risconti nella legislazione civilistica

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i ratei e i risconti:

- L'art. 2424 c.c. prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale siano indicati i ratei e i risconti attivi, con separata indicazione del disaggio sui prestiti (D), mentre nel passivo dello stato patrimoniale siano indicati i ratei e i risconti passivi, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti (E);
- L'art. 2424 bis, comma 6, c.c. prevede che *“Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo”*;
- L'art. 2426, comma 1, numero 7 prevede che *“il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito”*;
- L'art. 2427, comma 1, c.c., richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - *i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1);*
 - *le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo e dell'attivo (numero 4);*
 - *la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi ... quando il loro ammontare sia apprezzabile (numero 7);*
- L'art. 2435-bis, comma 2, prevede che, nella redazione dello stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata, *“le voci A e D dell'attivo possono essere ricomprese nella voce C.II” e “la voce E del passivo può essere ricompresa nella voce D ...”*.
- L'art. 2435-bis, comma 5, prevede che nella redazione della nota integrativa del bilancio in forma abbreviata siano *“omesse le indicazioni richieste ... dai numeri 7 ... dell'art. 2427 ...”*.